

REGIONE
TOSCANA



Repubblica Italiana

BOLLETTINO UFFICIALE della Regione Toscana

Parte Prima n. 57

venerdì, 26 ottobre 2012

Firenze

Bollettino Ufficiale: piazza dell'Unità Italiana, 1 - 50123 Firenze - Fax: 055 - 4384620

E-mail: redazione@regione.toscana.it

Il Bollettino Ufficiale della Regione Toscana è pubblicato esclusivamente in forma digitale, la pubblicazione avviene di norma il mercoledì, o comunque ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità, ed è diviso in tre parti separate.

L'accesso alle edizioni del B.U.R.T., disponibili sul sito WEB della Regione Toscana, è libero, gratuito e senza limiti di tempo.

Nella **Parte Prima** si pubblicano lo Statuto regionale, le leggi e i regolamenti della Regione, nonché gli eventuali testi coordinati, il P.R.S. e gli atti di programmazione degli Organi politici, atti degli Organi politici relativi all'interpretazione di norme giuridiche, atti relativi ai referendum, nonché atti della Corte Costituzionale e degli Organi giurisdizionali per gli atti normativi coinvolgenti la Regione Toscana, le ordinanze degli organi regionali.

Nella **Parte Seconda** si pubblicano gli atti della Regione, degli Enti Locali, di Enti pubblici o di altri Enti ed Organi la cui pubblicazione sia prevista in leggi e regolamenti dello Stato o della Regione, gli atti della Regione aventi carattere diffusivo generale, atti degli Organi di direzione amministrativa della Regione aventi carattere organizzativo generale.

Nella **Parte Terza** si pubblicano i bandi e gli avvisi di concorso, i bandi e gli avvisi per l'attribuzione di borse di studio, incarichi, contributi, sovvenzioni, benefici economici e finanziari e le relative graduatorie della Regione, degli Enti Locali e degli altri Enti pubblici, si pubblicano inoltre ai fini della loro massima conoscibilità, anche i bandi e gli avvisi disciplinati dalla legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro).

Ciascuna parte, comprende la stampa di Supplementi, abbinata all'edizione ordinaria di riferimento, per la pubblicazione di atti di particolare voluminosità e complessità, o in presenza di specifiche esigenze connesse alla tipologia degli atti.

SEZIONE I

LEGGI E REGOLAMENTI REGIONALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 ottobre 2012, n. 58/R

Regolamento di attuazione dell'articolo 117, comma 2, lettera g) della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio). Verifiche nelle zone a bassa sismicità. Determinazione del campione da assoggettare a verifica.

SEZIONE I

LEGGI E REGOLAMENTI REGIONALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 ottobre 2012, n. 58/R

Regolamento di attuazione dell'articolo 117, comma 2, lettera g) della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio). Verifiche nelle zone a bassa sismicità. Determinazione del campione da assoggettare a verifica.

La Giunta regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta
emana

il seguente regolamento:

Indice

Preambolo

Art. 1 - Oggetto

Art. 2 - Classificazione delle zone soggette a rischio sismico. Zone a bassa sismicità

Art. 3 - Tipologia degli interventi da assoggettare alla verifica mediante il metodo a campione

Art. 4 - Criteri per la determinazione della dimensione del campione assoggettato a verifica

Art. 5 - Modalità di svolgimento del sorteggio

Art. 6 - Norma transitoria

Art. 7 - Norma finale

Art. 8 - Entrata in vigore

Preambolo

Visto l'articolo 117, comma sesto, della Costituzione;

Visto l'articolo 121, comma quarto della Costituzione;

Visto l'articolo 42 dello Statuto;

Vista la legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio) ed in particolare gli articoli 96, 105 quater e 117, comma 2 lettera g);

Vista la legge regionale 31 gennaio 2012, n. 4 (Modifiche alla legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 "Norme per il governo del territorio" e alla legge regionale 16 ottobre 2009, n. 58 "Norme in materia di prevenzione e riduzione del rischio sismico");

Vista la deliberazione della Giunta regionale 8 ottobre 2012, n. 878 (Aggiornamento della classificazione sismica del territorio regionale. Attuazione dell'O.P.C.M. 3519 del 28 aprile 2006 e del D.M. 14.1.2008 - Revoca della DGRT 431/2006);

Visto il parere del Comitato tecnico di direzione espresso in data 12 luglio 2012;

Visto il parere della competente struttura di cui all'articolo 16, comma 4 del regolamento interno della Giunta regionale 15 dicembre 2010, n.2;

Vista la preliminare deliberazione n. 742 della Giunta regionale del 6 agosto 2012, avente ad oggetto "Regolamento di attuazione dell' articolo 117, comma 2, lettera g) della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio). Verifiche nelle zone a bassa sismicità. Determinazione del campione da assoggettare a verifica";

Visto il parere favorevole della VI commissione consiliare del 7 settembre 2012, espresso ai sensi dell'articolo 42, comma 2 dello Statuto regionale;

Visto il parere favorevole del Consiglio delle autonomie locali del 12 settembre 2012, espresso ai sensi dell'articolo 66, comma 3, dello Statuto;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 8 ottobre 2012, n. 886;

Considerato quanto segue:

1. La necessità di procedere ad un aggiornamento della classificazione sismica che si basa sulle indicazioni di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture 14 gennaio 2008, in base al quale la progettazione tiene conto dell'azione sismica calcolata per il sito di progetto, attraverso la sua localizzazione nella mappa nazionale di pericolosità di cui all'allegato B del medesimo decreto;

2. Detta nuova classificazione sismica ha reso indispensabile la contestuale modifica dei procedimenti di controllo e di verifica sulle costruzioni e ha reso altresì necessaria una nuova classificazione del territorio regionale stabilita in apposita deliberazione della Giunta regionale, secondo il procedimento stabilito nell'articolo 96 della l.r. 1/2005;

3. La necessità di distinguere, ai fini della massima efficacia dei controlli e delle verifiche delle strutture regionali competenti, nell'ambito della zona 3 a bassa sismicità, tre diverse fasce, basate su intervalli di accelerazione sismica (a_g) per le quali prevedere una differenziazione delle percentuali di sorteggio proporzionale al valore di accelerazione;

4. La conseguente necessità di abrogare il regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale

17 ottobre 2006, n. 48/R (Regolamento di attuazione dell'articolo 117, comma 2, lettera g) della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 "Norme per il governo del territorio". Verifiche nelle zone a bassa sismicità. Determinazione del campione da assoggettare a verifica), per adeguare, con un nuovo regolamento, la procedura di sorteggio dei progetti alla nuova classificazione sismica;

5. L'opportunità di disporre la contestuale entrata in vigore della nuova classificazione sismica del territorio regionale e del presente regolamento;

6. La necessità di dettare una disciplina transitoria per i primi dodici mesi di vigenza del presente regolamento, in attesa di disporre dei dati della pericolosità locale dei siti d'intervento;

si approva il presente regolamento

Art. 1 Oggetto

1. In attuazione dell'articolo 117, comma 2, lettera g) della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio), il presente regolamento disciplina le modalità di effettuazione e svolgimento della vigilanza e verifica sulle opere e le costruzioni realizzate in zone soggette a rischio sismico classificate a bassa sismicità.

2. Nel rispetto di quanto previsto agli articoli 105 ter e 105 quater della l.r.1/2005, il presente regolamento individua:

- a) la tipologia degli interventi ai fini della verifica dei progetti depositati;
- b) la dimensione del campione da assoggettare a verifica;
- c) i criteri in base ai quali è effettuato il sorteggio degli interventi da assoggettare a verifica.

Art. 2

Classificazione delle zone soggette a rischio sismico.
Zone a bassa sismicità

1. La classificazione delle zone soggette a rischio sismico è effettuata con la deliberazione della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 96 della l.r.1/2005.

2. Tenuto conto della classificazione effettuata con la deliberazione di cui al comma 1, ai fini della differenziazione della dimensione del campione assoggettato a verifica mediante il metodo a campione ai sensi dell'articolo 105 quater della l.r.1/2005, le zone a bassa sismicità si distinguono in:

- a) zona 3
- b) zona 4.

3. La zona 3 è suddivisa in fasce di pericolosità che tengono conto del "valore di accelerazione sismica su suolo

rigido e pianeggiante, allo Stato Limite di Salvaguardia della Vita (SLV), riferito al periodo di ritorno (TR) di 475 anni, corrispondente in termini progettuali ad una vita nominale (Vn) di 50 anni e categoria d'uso (Cu) pari ad 1 (classe d'uso II)", di seguito indicato "ag" come segue:

- a) fascia A, contraddistinta da valori di $a_g > 0.15 g$;
- b) fascia B, contraddistinta da valori di $0.125 < a_g \leq 0.15 g$;
- c) fascia C, contraddistinta da valori di $a_g \leq 0.125 g$;

4. Ai sensi dell'articolo 107, comma 1, lettera d-bis della l.r. 1/2005, il progettista assevera la zona sismica e la fascia di pericolosità del sito, specificandone il valore ag.

Art. 3

Tipologia degli interventi da assoggettare alla verifica mediante il metodo a campione

1. Ferma restando la verifica obbligatoria dei progetti previsti all'articolo 105 ter, comma 4 della l.r. 1/2005, tutti gli interventi relativi ai progetti depositati, da realizzare nelle zone 3 e 4, sono assoggettati a verifica mediante il metodo a campione, secondo le modalità previste nel presente regolamento.

Art. 4

Criteri per la determinazione della dimensione del campione assoggettato a verifica

1. La dimensione del campione da assoggettare a verifica è determinata mensilmente in base al numero dei preavvisi pervenuti nel mese di riferimento, per zone e nella zona 3 per fascia, secondo la percentuale di cui al comma 3, escludendo i preavvisi relativi a progetti assoggettati a verifica obbligatoria ai sensi dell'articolo 105 ter, comma 4 della l.r. 1/2005.

2. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 6, i progetti sono individuati, per ciascuna zona e nella zona 3 per ciascuna fascia, per metà della dimensione del campione tra quelli relativi ai preavvisi pervenuti nel mese di riferimento e per l'altra metà tra quelli relativi ai precedenti 12 mesi e per i quali non è ancora stata depositata la relazione di ultimazione dei lavori.

3. La percentuale per la determinazione della dimensione del campione da assoggettare a verifica è determinata su base provinciale con riferimento ai preavvisi pervenuti nel mese di riferimento, nella misura di seguito indicata:

- a) per la zona 3, fascia A, nella misura del 40 per cento dei preavvisi;
- b) per la zona 3, fascia B, nella misura del 10 per cento dei preavvisi;
- c) per la zona 3, fascia C, nella misura del 5 per cento dei preavvisi;

d) per la zona 4, nella misura dell'1 per cento dei preavvisi.

Art. 5

Modalità di svolgimento del sorteggio

1. Tenuto conto delle esclusioni di cui all'articolo 4, comma 1 e dei numeri assegnati a ciascun progetto sull'apposito registro delle denunce, il sorteggio avviene mediante:

- a) estrazione manuale;
- b) generazione di numeri casuali per via elettronica, anche gestita da apposito programma elettronico.

2. Il sorteggio è effettuato pubblicamente dal responsabile della struttura regionale competente o da un suo delegato, il lunedì compreso fra il quarto ed il decimo giorno del mese, alla presenza di almeno due tecnici regionali.

3. Delle operazioni e dell'esito del sorteggio è redatto apposito verbale, reso noto immediatamente mediante affissione pubblica nell'ufficio, da mantenere per tutto il mese di riferimento. L'esito del sorteggio è comunicato direttamente agli interessati, contestualmente all'affissione e comunque entro i tre giorni successivi.

4. La comunicazione diretta di cui al comma 3 indica la data prevista per la conclusione della verifica dei progetti oggetto del campione, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 105 quater, comma 7 della l.r.1/2005.

Art. 6

Norma transitoria

1. Per i primi dodici mesi successivi alla data di entrata

in vigore del presente regolamento, ai fini del sorteggio relativo ai progetti di cui all'articolo 4, comma 2, il sorteggio è effettuato individuando la fascia sulla base del valore di ag della sede del capoluogo comunale.

Art. 7

Norma finale

1. Il regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 17 ottobre 2006, n. 48/R (Regolamento di attuazione dell'articolo 117, comma 2, lettera g) della legge regionale 3 gennaio n. 1 "Norme per il governo del territorio". Verifiche nelle zone a bassa sismicità. Determinazione del campione da assoggettare a verifica) è abrogato a far data dall'entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 8

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana (BURT).

Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Toscana.

ROSSI

Firenze, 22 ottobre 2012

MODALITÀ TECNICHE PER L'INVIO DEGLI ATTI DESTINATI ALLA PUBBLICAZIONE

Con l'entrata in vigore dal 1 gennaio 2008 della L.R. n. 23 del 23 aprile 2007 "Nuovo ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 (Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti)", cambiano le tariffe e le modalità per l'invio degli atti destinati alla pubblicazione sul B.U.R.T.

Tutti gli Enti inserzionisti devono inviare i loro atti per la pubblicazione sul B.U.R.T. in formato esclusivamente digitale. Le modalità tecniche per l'invio elettronico degli atti destinati alla pubblicazione sono state stabilite con Decreto Dirigenziale n. 5615 del 12 novembre 2007. **L'invio elettronico avviene mediante interoperabilità dei sistemi di protocollo informatici (DPR 445/2000 artt. 14 e 55) nell'ambito della infrastruttura di Cooperazione Applicativa Regionale Toscana. Le richieste di pubblicazione firmate digitalmente (D.lgs 82/2005) hanno come allegato digitale l'atto di cui è richiesta la pubblicazione. E' fatta transitoriamente eccezione alle modalità di cui sopra per gli enti ancora non dotati del protocollo elettronico, per i quali resta utilizzabile, la trasmissione elettronica all'indirizzo redazione@regione.toscana.it.**

Il materiale da pubblicare deve pervenire all'Ufficio del B.U.R.T. entro il mercoledì per poter essere pubblicato il mercoledì della settimana successiva.

Il calcolo per le tariffe di inserzione è determinato in base al numero complessivo dei caratteri, spazi, simboli di interlinea ecc. di cui è composto il testo da pubblicare. La tariffa unitaria per carattere, spazi ecc. è di **Euro 0,010**, il costo per la pubblicazione di tabelle, elenchi, prospetti diversi sarà computato moltiplicando la tariffa unitaria per 2.000 per ogni pagina di formato A/4 anche se le dimensioni delle tabelle, ecc. non dovessero occupare interamente la pagina A/4 (**Euro 20**).

Per le inserzioni a pagamento il versamento dovrà essere fatto sul C/C postale n. 14357503 intestato a: Regione Toscana - Bollettino Ufficiale - piazza dell'Unità Italiana, 1 50123 - Firenze.

L'attestazione del pagamento dovrà essere inviata via fax al n. 0554384620 contestualmente al materiale da pubblicare inviato in formato digitale.

L'art. 16, comma 2, della L.R. n. 23/2007 stabilisce che gli atti degli enti locali e degli altri enti pubblici la cui pubblicazione è obbligatoria per previsione di legge o di regolamento è effettuata senza oneri per l'interessato, in tal caso nella richiesta di pubblicazione deve essere indicata la norma che la rende obbligatoria.

L'art. 16, comma 3, della L.R. n. 23/2007, stabilisce viceversa che sono soggetti a pagamento gli atti di cui all'art.5, comma 1, lettere h), i), j), e k), ed in particolare:

- 1) bandi ed avvisi di concorso e relativi provvedimenti di approvazione;
- 2) bandi ed avvisi per l'attribuzione di borse di studio, contributi, sovvenzioni, benefici economici e i relativi provvedimenti di approvazione;
- 3) i provvedimenti di approvazione delle graduatorie relativi ai procedimenti di cui sopra;
- 4) gli avvisi di conferimento di incarichi esterni o di collaborazione coordinata e continuativa, ove previsto dalla disciplina della materia.

I testi da pubblicare, trasmessi unitamente alla istanza di pubblicazione, devono possedere i seguenti requisiti formali:

- testo - in forma integrale o per estratto (ove consentito o espressamente richiesto);
- collocazione fuori dai margini del testo da pubblicare di firme autografe, timbri, loghi o altre signature;
- utilizzo di un carattere chiaro tondo preferibilmente times newroman, corpo 10;
- indicazione, all'inizio del testo, della denominazione dell'ente emittitore e dell'oggetto dell'atto sintetizzato nei dati essenziali;
- inserimento nel testo di un unico atto o avviso; più atti o avvisi possono essere inseriti nello stesso testo se raggruppati per categorie o tipologie omogenee.

Per ogni eventuale chiarimento rivolgersi alla redazione del B.U.R.T. tel. n. 0554384611-4631